

OGGETTO: RIAPERTURA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA FUNZIONALE ALLA CONCESSIONE DI ASSENSO AL PASSAGGIO ORIZZONTALE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 3 DEL CCNL 1998/2001 AREA COMPARTO E S.M.I., DEFINITA CON DELIBERA N. 131 DEL 10/02/2023.

IL DIRETTORE DEL U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Premesso che:

-L'art. 29 del contratto decentrato integrativo aziendale , Area Comparto- definitivo, parte normativo-economica, triennio 2022-2024, prevede che i dipendenti interessati alla variazione di profilo, in applicazione dell'17 comma 3 del CCNL 1998/2001 Area Comparto e s.m.i, possono presentare apposita domanda all'azienda che, stante le proprie esigenze organizzative non ha carattere vincolante ma solo di manifestazione di interesse, precisando che essa deve essere redatta "in carta semplice e presentata a pena di irricevibilità al servizio del personale tra il 15 e il 31 gennaio o tra il 14 e il 30 giugno di ogni anno, tramite inoltre all'ufficio protocollo dell'azienda e in questo caso farà fede il timbro aziendale recante la data di ingresso della domanda o tramite invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno e a tal fine farà fede il timbro della data dell'ufficio postale accettante";

-Che l'Asl Napoli 3 Sud, in attuazione di tale disposizione, con deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 10/02/2023, ha dato atto che, entro la data del 30/06/2023, sono pervenute n. 22 istanze, di cui n. 20 ritenute ammissibili, che, quindi, sono state accolte, con la precisazione che i relativi effetti sarebbero decorsi all'esito dei controlli di veridicità delle dichiarazioni ivi contenute;

-Che, con atto di invito e diffida assunto al protocollo aziendale n. 53499 del 14/03/2023, il dott. Luigi Cappella, ha dedotto, tra l'altro, di aver presentato via pec, in data 08/04/2022, istanza di passaggio

orizzontale da profilo di “Collaboratore Tecnico Professionale Esperto” a “Collaboratore Sanitario Professionale Esperto”, precisando che tale domanda non era stata menzionata nella suddetta deliberazione n. 131 del 10/02/2023 e invitando l'amministrazione a riesaminarla e rettificarla in autotutela riconoscendo il richiesto passaggio orizzontale di qualifica.

Preso atto che, a seguito di istruttoria disposta dalla UOC GRU, è emerso che il dott. Cappella ha trasmesso la suddetta istanza, in data 08/04/2023, all'indirizzo pec: sgru@pec.aslnapoli3sud.it e non all'ufficio protocollo dell'azienda, come previsto dalla citata disposizione contrattuale, con la conseguenza che non è stata protocollata e, quindi, esaminata nell'ambito della suddetta procedura.

Ritenuto, tuttavia, che l'istanza sia comunque ammissibile, essendo stata trasmessa con un mezzo (pec) equipollente a quelli previsti dal citato art. 29 del contratto decentrato integrativo aziendale, con la conseguenza che è necessario riaprire in autotutela la procedura definita con la suddetta delibera n. 131 del 10/02/2023 per valutare anche la menzionata istanza del dott. Luigi Cappella tenuto conto che è stata presentata entro il termine del 30/06/2022;

Considerato che con nota GRU prot. 150575 del 31/07/2023 è stata richiesta la documentazione utile ai fini della verifica del possesso in capo al Dott. Cappella dei requisiti richiesti per il passaggio orizzontale ai sensi dell'art. 17 comma 3 del CCNL 1998/2001;

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto 29.1 comma 4 del contratto decentrato integrativo aziendale, Area Comparto- definitivo, il mutamento del profilo professionale del dipendente deve essere valutato sulla base degli atti di programmazione del fabbisogno di personale;

Tenuto conto di quanto stabilito con Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 10/02/2023 in ordine alla valutazione delle istanze di ammissione prodotte in applicazione dell'art. 17 comma 3 del CCNL 1998/2001 ;

Richiamata la Nota DG. Prot. 188193 del 3/10/2023 ed in stretto ossequio a quanto in essa contenuto;

Considerata la volontà della Direzione Strategica

Rilevato ulteriormente che la variazione del profilo professionale del citato dipendente non comporta oneri di spesa aggiuntivi per omogeneità di trattamento economico contrattualmente previsto per i ruoli in questione;

Visto il CCNL Comparto Sanità 2019/2021;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per i motivi espressi in narrativa che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti:

Di accogliere l'istanza presentata dal dott. Luigi Cappella in data 08/04/2022, funzionale al passaggio orizzontale da profilo di “Collaboratore tecnico Professionale” a “Collaboratore Sanitario Professionale”;

Di collocare, ai sensi dell'art. 17 comma 1 e 2 del CCNL Comparto Sanità 2019/2021 , il citato dipendente nell'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari- Profilo Professionale di “Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei Luoghi di Lavoro ;

Di procedere contestualmente all'adeguamento del piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024.

**Il Direttore della UOC GRU
Dott. Giuseppe Esposito**

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo aziendale

Il Direttore Amministrativo aziendale dr. Michelangelo Chiacchio

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti:

Di accogliere l'istanza presentata dal dott. Luigi Cappella in data 08/04/2022, funzionale al passaggio orizzontale da profilo di "Collaboratore tecnico Professionale" a "Collaboratore Sanitario Professionale";

Di collocare, ai sensi dell'art. 17 comma 1 e 2 del CCNL Comparto Sanità 2019/2021, il citato dipendente nell'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari- Profilo Professionale di "Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei Luoghi di Lavoro";

Di procedere contestualmente all'adeguamento del piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024.

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.
– Sostituisce la firma autografa)